



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

# **Relazione sui conti annuali dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) relativi all’esercizio finanziario 2019**


corredata della risposta dell’Autorità

# Introduzione

**01** L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (“l’Autorità” o “EIOPA”), con sede a Francoforte, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. L’Autorità ha il compito di contribuire all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità; di contribuire all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione; di incoraggiare e facilitare la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti; di sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza; di promuovere la tutela dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti agli schemi pensionistici e dei relativi beneficiari.

**02** Il **grafico 1** mostra i dati essenziali relativi all’Autorità<sup>2</sup>.

## Grafico 1: dati essenziali relativi all’Autorità



\* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.

\*\* Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio finanziario 2018 e conti annuali consolidati provvisori dell’Unione europea, esercizio finanziario 2019; dati concernenti gli effettivi forniti dall’Autorità.

## Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

**03** L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Autorità.

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Autorità, consultare il sito Internet: [www.eiopa.europa.eu](http://www.eiopa.europa.eu).

## Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

### Giudizio

**04** L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Autorità, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>3</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>4</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Affidabilità dei conti

#### Giudizio sull'affidabilità dei conti

**05** A giudizio della Corte, i conti dell'Autorità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2019, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

---

<sup>3</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>4</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

## **Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti**

### **Entrate**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti**

**06** A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

### **Pagamenti**

#### **Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti**

**07** A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

## **Elementi a sostegno dei giudizi**

**08** La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali principi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del codice deontologico della professione contabile dell'International Ethics Standards Board for Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all'audit espletato; ha inoltre assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

## **Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance**

**09** In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Autorità, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il

mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione dell'Autorità spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Autorità detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'Autorità.

**10** Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Autorità di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell'attività, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

**11** Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Autorità.

### **Responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti**

**12** Gli obiettivi della Corte sono: ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Autorità e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti dell'Autorità e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

**13** Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dall'Autorità per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

**14** Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Autorità la accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

**15** In osservanza dei principi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

- individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dell'Unione europea; definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi; nonché ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni;
- acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione;
- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, fondandosi sugli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'Autorità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esistono incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi siano inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un'agenzia cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi compresi gli adempimenti informativi, e se i conti riportino le operazioni sottostanti e i fatti in modo da fornirne una presentazione fedele;
- ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie dell'Autorità per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'audit. Essa rimane l'unico responsabile del giudizio di audit espresso;
- ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Autorità, conformemente a quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali carenze importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell'audit. Tra le questioni oggetto di comunicazione con l'Autorità, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell'audit dei conti del periodo in esame e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o qualora, in via del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione.

**16** Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

### Osservazioni sulla gestione di bilancio

**17** Il bilancio dell'EIOPA comprende i contributi della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti (ANC) dei Membri dell'EFTA. La documentazione relativa al bilancio 2019 non descrive in maniera esaustiva come siano stati calcolati i contributi delle ANC dei paesi membri dell'UE e dell'EFTA. Nel 2019 il contributo delle ANC concernente i contributi pensionistici che il datore di lavoro (l'EIOPA) è tenuto a versare è ammontato a 1 500 000 euro. Tale importo era basato su cifre stimate. I contributi delle ANC non sono mai stati aggiustati per tener conto delle cifre reali (1 261 081 euro) dei contributi pensionistici versati dal datore di lavoro (l'EIOPA), né la Corte ha mai avuto alcun riscontro riguardo ad eventuali piani per un siffatto aggiustamento.

**18** Nel 2019, l'importo dei contributi apportati dalle ANC e dall'UE è stato ridotto di 172 939 euro. Questo perché, nel 2017, l'EIOPA aveva registrato un'eccedenza di bilancio. Nel 2017 l'UE aveva coperto il 37,16 % dei contributi, e le ANC il 62,84 %. La stessa proporzione è stata applicata nel 2019. L'eccedenza del 2017 è stata però suddivisa in proporzioni diverse, in misura del 40 % e del 60 %. Di conseguenza, le ANC hanno versato 4 911 euro più del dovuto, e l'UE ha versato 4 911 euro in meno.

### **Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti**

**19** Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 22 settembre 2020.

*Per la Corte dei conti europea*



Klaus-Heiner Lehne  
*Presidente*



## Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	L'Autorità pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sui social media, ma non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	<b>Completata</b>
2018	I lavoratori interinali dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli effettivi assunti direttamente dall'impresa che vi fa ricorso. L'Autorità dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro europeo e nazionale.	<i>La Corte dei conti prende atto dell'esistenza di un procedimento pendente dinanzi alla CGUE, che riguarda vari quesiti in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. La risposta a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Autorità: la Corte si astiene pertanto dall'esprimersi sul seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in merito al procedimento.</i>

Esercizio	Osservazioni della Corte	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
<b>2018</b>	Per una procedura d'appalto sulla fornitura di lavoratori interinali, l'EIOPA ha applicato criteri di aggiudicazione costituiti principalmente da elementi per i quali non era possibile alcun confronto competitivo in termini di prezzo. Non esistono elementi comprovanti che la procedura d'appalto abbia portato all'aggiudicazione del contratto con il miglior rapporto qualità/prezzo. L'Autorità dovrebbe usare criteri di aggiudicazione che si concentrino su elementi per cui è possibile un confronto competitivo in termini di prezzo.	<b>N.a.</b>

## Risposta dell'Agenzia

**17** Il regolamento istitutivo dell'EIOPA (articolo 62) stabilisce la chiave di ripartizione per i contributi dell'Unione europea (UE) e delle autorità nazionali competenti (ANC). Ai contributi richiesti a ciascuna autorità nazionale competente si applica una ponderazione. I contributi dell'EFTA sono calcolati in aggiunta ai calcoli relativi alle ANC, secondo un fattore di ponderazione definito. I calcoli dei contributi previdenziali rappresentano una percentuale degli stipendi previsti. I contributi richiesti a ciascuna autorità nazionale competente e all'EFTA sono calcolati sulla base di un fattore di ponderazione. Le modalità esatte di calcolo dei contributi sono spiegate nella lettera contenente l'ordine di riscossione inviata alle ANC e agli Stati dell'EFTA.

Le cifre effettive relative alle pensioni saranno note solo nel mese di dicembre e il tempo rimanente fino alla fine dell'anno non è sufficiente per elaborare una modifica del bilancio <sup>(1)</sup>.

L'EIOPA includerà nei futuri DOCUP una breve spiegazione più dettagliata sui metodi di calcolo applicati per i contributi dell'UE, delle ANC e degli Stati EFTA.

**18** Il regolamento istitutivo dell'EIOPA stabilisce la chiave di ripartizione per l'UE (40 %) e le ANC (60 %). Il finanziamento a carico delle ANC del contributo del datore di lavoro al regime pensionistico dell'UE (60 %) è iscritto nel bilancio dell'EIOPA, come stabilito dallo statuto dei funzionari, mentre la quota dell'UE (40 %) non figura nel bilancio dell'EIOPA. Questo influisce sulla chiave di ripartizione e quindi, nel 2017 e nel 2019, la percentuale totale di riscossione presso le ANC è stata superiore a quella dell'UE. L'EIOPA ha rimborsato all'UE l'intero avanzo di bilancio del 2017. L'UE l'ha restituito all'EIOPA nel 2019 e ha applicato la chiave di ripartizione originaria 40/60 per la redistribuzione all'UE e alle ANC. Ciò ha creato il leggero squilibrio contestato dalla Corte. L'osservazione della Corte dei conti europea non

---

<sup>(1)</sup> Nota della DG BUDG Ares(2016)2772696.

implica che siano state violate disposizioni di legge, ma suggerisce piuttosto che si sarebbe dovuto applicare un approccio leggermente diverso.

## **COPYRIGHT**

© Unione europea, 2020.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo di documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono essere concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

### **Uso del logo della Corte dei conti europea**

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.